

Oramai le questioni riguardanti le distillerie di prima categoria sono già esaurite: la grande industria è fuori questione; ora è la piccola che non dobbiamo soffocare con leggi fiscali, e dobbiamo vedere anzi d'incoraggiare, in tutti i modi.

È questo lo scopo dell'emendamento da me proposto all'articolo 11; emendamento che ha due parti, sulla prima delle quali io non insisto troppo, cioè su quella che riguarda la capacità dei lambicchi; ma sulla seconda, quella che riguarda l'abbuono, io insisto vivamente.

Io ho proposto che questo abbuono sia fatto nella proporzione della misura del 20 per cento; e solo in questo modo potrete far sì che queste distillerie continuino a lavorare con grande giovamento della produzione agricola; altrimenti queste industrie saranno sciupate e l'agricoltura a vece di essere incoraggiata con quest'articolo specialmente verrà grandemente danneggiata.

Perciò voglio sperare che la Camera ed il Governo vorranno far buon viso alla mia proposta.

Presidente. Onorevole Di San Giuliano, desidera parlare subito?

Di San Giuliano. Subito ed in nome mio, non della Commissione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano. (*Della Commissione*) Io aveva intenzione di chiedere di parlare ieri, allorchando l'onorevole ministro delle finanze rispose all'onorevole Nervo; poichè egli, nell'accettare l'ordine del giorno di questi, fece alcune dichiarazioni che io spero di non avere ben inteso; imperocchè parve a me che egli avesse voluto limitare alle sole distillerie agrarie il suo proposito di introdurre nel regolamento più benigni e meno fiscali disposizioni. Non chiesi poi di parlare perchè l'onorevole Lazzaro fece la proposta di rinviare l'intera questione del trattamento da usarsi alle distillerie di seconda categoria all'articolo che ora discutiamo.

Adesso l'importante discorso dell'onorevole Lazzaro ha grandemente ridotto il mio compito, ma non di meno reputo utile di sottoporre ai miei colleghi della Commissione, al Governo ed alla Camera alcune considerazioni in favore delle fabbriche di seconda categoria e specialmente di quelle la cui capacità complessiva non eccede i 10 ettolitri.

L'onorevole ministro ieri parlò delle distillerie agrarie. Egli non ignora che questa denominazione non esiste nella nostra legislazione, ma si rinviene in quelle della Prussia e dell'Austria.

Però nell'uso volgare si chiamano distillerie agrarie quelle i proprietari delle quali si servono,

di regola, unicamente dei prodotti del proprio fondo. Intorno a queste distillerie la Commissione ha proposto e la Camera ha accettato un ordine del giorno; ed io approverò con tutto il cuore quelle maggiori facilitazioni che nel redigere il regolamento il Governo crederà di introdurre a beneficio di queste distillerie.

Io ho chiesto però di parlare non già per sostenere soltanto le ragioni di queste, bensì per sostenere principalmente quelle delle distillerie di seconda categoria e specialmente di quelle la cui capacità complessiva non eccede i 10 ettolitri.

Le distillerie, di cui parlava l'onorevole ministro delle finanze, sono soltanto quelle che, servendosi, come ho detto, di prodotti del proprio fondo, producono non più di 50 litri d'alcool a 70 gradi; ed a queste distillerie l'articolo 23 della legge vigente concede completa esenzione di tassa. Invece per le distillerie di seconda categoria, la cui capacità produttiva non eccede i 10 ettolitri, e che quindi costituiscono una industria propriamente detta, come bene osservò ieri l'onorevole Magliani, ma però una piccola industria, quello che si chiede è, che, nel regolamento attualmente in vigore, mantenendosi l'accertamento indiziario, non solo non vengano introdotti maggiori rigori fiscali, ma, se è possibile, siano aggiunte ulteriori larghezze.

Io quindi, non solo non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Lazzaro, ma la voterò con piacere, come voterò con piacere qualunque altra proposta che tenda a migliorare le condizioni di queste distillerie.

Però l'onorevole Lazzaro, che conosce assai bene questa questione, sarà facilmente d'accordo con me nel riconoscere che tutti i vantaggi che noi possiamo legislativamente accordare a siffatte distillerie, possono per altra via esser tolti, mercè i sapienti e complicati rigori dei regolamenti amministrativi e mercè le palesi o riservate istruzioni agli agenti del fisco; quindi, poichè noi non possiamo entrare nella minuta disamina delle norme regolamentari, le quali dovranno servire alla applicazione della legge che noi stiamo per votare, io mi limiterò a raccomandare all'onorevole ministro di voler estendere alle distillerie di seconda categoria le benevole assicurazioni che ha fatto per le distillerie puramente agrarie.

L'onorevole ministro non può disconoscere che qui si tratta di un grandissimo interesse della enologia nazionale. Per ora i prezzi del vino sono molto elevati; e per conseguenza sopra circa 9000 distillerie di seconda categoria che vi sono in Italia, nel 1884 solo circa 2000 hanno lavorato; ma se un giorno o l'altro i prezzi ribas-